



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreteria nazionale@sinafi.org

PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3346535363

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari

RM0011577p@pec.gdf.it

Oggetto: Legge n. 144/2024 (cosiddetta “Legge Nordio”). Cause impeditive della progressione di carriera del personale della Guardia di Finanza. Proposta di legge A.C. 2144.

Questa Organizzazione sindacale è stata destinataria di numerose segnalazioni da parte del personale, iscritto e non, in merito agli effetti dell'applicazione della cosiddetta “Legge Nordio” al personale militare, con diretto riferimento alle modifiche introdotte con l'articolo 7 nel testo di cui all'articolo 1051 del Codice dell'Ordinamento Militare in merito alle cause di esclusione della valutazione nella progressione di carriera derivanti dall'essere sottoposti a procedimenti penali.

Come noto, la citata modifica non è direttamente applicabile al personale della Guardia di Finanza, non essendo la relativa disciplina in materia contenuta nel Codice dell'Ordinamento Militare ma nel Decreto Legislativo n. 199/1995, così come non è direttamente applicabile al personale della Polizia di Stato, la cui normativa di riferimento è fissata nel Decreto Legislativo n. 334/2000.

Ciò ha creato indubitabilmente una sperequazione tra appartenenti alle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, non solo con riferimento a quelle ad ordinamento militare (Forze armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), ma anche a quelle ad ordinamento civile (Polizia di Stato).

La sperequazione si sostanzia nel fatto che la valutazione nella progressione di carriera del personale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato è sospesa nel caso in cui si sia stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo. Per il restante personale militare, invece, la valutazione per l'avanzamento è preclusa nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

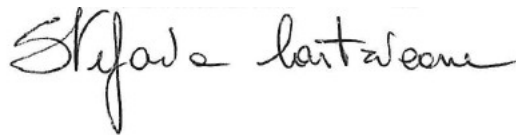
La presa d'atto di questa evidente sperequazione, nella sussistenza di un generale principio di equiordinazione che dovrebbe presiedere all'emanazione di norme applicabili al personale del comparto sicurezza e difesa, ha condotto anche alla presentazione di un progetto di legge alla Camera dei Deputati (A.C. 2144), al momento ancora in fase di assegnazione in Commissione, avente la giusta finalità di uniformare la disciplina relativa all'avanzamento del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile alla nuova disciplina relativa all'avanzamento del personale militare introdotta dalla legge n. 144/2024.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Comando Generale di farsi parte attiva, anche in sede parlamentare, al fine di pervenire alla giusta equiparazione della normativa in materia di progressione di carriera del personale che versa in tali situazioni, eliminando un evidente disallineamento che deprime le legittime aspettative del personale del Corpo.

Certi che la presente richiesta verrà valutata con l'attenzione che merita, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Roma, 26 maggio 2025

Il Segretario Generale
Stefania Castricone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Castricone', written in a cursive style.